


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

**PARTE TERZA**Genova - Via Fieschi 15

---

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

---

**PARTE TERZA**

---

*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

---

**SOMMARIO**

**ENTE PARCO DELL'ANTOLA - BUSALLA**  
**Statuto.**

**pag. 2**

# **PARCO NATURALE REGIONALE DELL'ANTOLA**

## **STATUTO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 23.02.2011 in conformità allo schema approvato dalla Regione Liguria (DGR n. 66 del 28.01.2011)

## **INDICE**

### **Titolo I Norme generali**

Articolo 1 - Natura giuridica e denominazione  
Articolo 2 - Competenza territoriale e gestione  
Articolo 3 - Finalità  
Articolo 4 - Sede  
Articolo 5 - Emblema

### **Titolo II Organi dell'Ente**

Articolo 6 - Organi

#### **Capo I IL PRESIDENTE**

Articolo 7 - Elezione  
Articolo 8 - Incompatibilità  
Articolo 9 - Compiti

#### **Capo II IL CONSIGLIO**

Articolo 10 - Composizione e nomina  
Articolo 11 - Durata in carica  
Articolo 12 - Incompatibilità e decadenza  
Articolo 13 - Prima adunanza  
Articolo 14 - Convocazione  
Articolo 15 - Sedute e numero legale  
Articolo 16 - Compiti  
Articolo 17 - Indennità e rimborsi

#### **Capo III LA COMUNITA' DEL PARCO**

Articolo 18 - Composizione e funzionamento  
Articolo 19 - Compiti

#### **Titolo III Ordinamento Uffici**

Articolo 20 - Direttore  
Articolo 21 - Personale  
Articolo 22 - Tutela dei diritti

**Titolo IV**  
**Pianificazione e programmazione attività**

- Articolo 23 - Piano dell'Area protetta
- Articolo 24 - Programma pluriennale socio-economico
- Articolo 25 - Regolamenti dell'Area protetta

**Titolo V**  
**Finanza, contabilità, controllo**

- Articolo 26 - Bilancio e contabilità
- Articolo 27 - Collegio dei Revisori dei Conti

**Titolo VI**  
**Forme di cooperazione e collaborazione**

- Articolo 28 - Accordi di programma e conferenze di servizi
- Articolo 29 - Convenzioni

**Titolo VII**  
**Trasparenza e partecipazione popolare**

- Articolo 30 - Accesso agli atti
- Articolo 31 - Pubblicazione atti
- Articolo 32 - Consultazione e partecipazione
- Articolo 33 - Istanze e petizioni

**Titolo VIII**  
**Statuto**

- Articolo 34 - Approvazione e revisione Statuto
- Articolo 35 - Disposizione finale
- Articolo 36 - Entrata in vigore

## STATUTO

### Titolo I Norme generali

#### Articolo 1

##### **Natura giuridica e denominazione**

L'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale dell'Antola, di seguito denominato Ente, è istituito con legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12, in conformità ai principi generali della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed è dotato di autonomia amministrativa funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico.

L'Ente assume la denominazione di "Ente Parco dell'Antola".

#### Articolo 2

##### **Competenza territoriale e gestione**

L'Ente svolge le proprie funzioni nell'ambito del territorio del "Parco Naturale Regionale dell'Antola", come individuato dal Piano del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 03.08.2001 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ente provvede, nel quadro degli indirizzi della normativa regionale, nazionale e comunitaria, alla gestione del territorio del Parco in un costante rapporto di coinvolgimento e partecipazione delle comunità locali interessate.

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali l'Ente, d'intesa con le comunità e gli enti territoriali locali, può operare anche al di fuori dei limiti territoriali del Parco.

L'Ente può gestire servizi e strutture funzionali al Parco e alle sue finalità direttamente o tramite soggetti privati, associazioni, enti, cooperative.

#### Articolo 3

##### **Finalità**

L'Ente, operando secondo il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle competenze e responsabilità proprie dei diversi soggetti pubblici e privati interessati, esplica la propria attività gestionale perseguendo i fini di tutela, promozione, valorizzazione e di sviluppo sostenibile delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali dell'Alta Valle Scrivia e dell'Alta Val Trebbia e della promozione della ricerca scientifica, della didattica e dell'educazione ambientale.

Le attività produttive tradizionali compatibili con la tutela e la conservazione della natura sono fondamentali per il mantenimento degli equilibri ambientali e pertanto tali attività devono essere promosse e valorizzate anche nell'interesse degli abitanti dell'area del Parco.

In particolare, l'Ente persegue le finalità di:

- a) garantire la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale e del patrimonio storico archeologico, culturale e paesaggistico;
- b) promuovere la conoscenza e la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici e ricreativi dei beni ambientali e culturali in forme compatibili con la loro tutela, al fine di contribuire a migliorare la qualità della vita delle comunità del Parco e a diffondere modelli di impiego del tempo libero improntati ad un equilibrato rapporto con l'ambiente;
- c) favorire lo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali promuovendo, anche in attuazione di piani e progetti europei, nazionali e regionali, nel rispetto delle risorse ambientali e territoriali, iniziative ed attività agro-silvo-pastorali, turistiche, artigianali e commerciali, nonché il miglioramento dell'assetto del suolo e del livello dei servizi;
- d) promuovere interventi di miglioramento ambientale e di ripristino degli ecosistemi, a tutela del patrimonio floristico e faunistico presente sul territorio.

I relativi strumenti di attuazione delle finalità sopra indicate sono il Piano dell'Area protetta e il Programma pluriennale socio-economico.

## Articolo 4

**Sede**

L'Ente Parco ha la sua Sede legale e amministrativa nel comune di Busalla, presso Villa Borzino e la Sede scientifica nel comune di Torriglia presso la struttura denominata "La Torriglietta", adibita a Centro Visita, di Ricerca Scientifica e di Educazione Ambientale.

L'Ente può istituire centri di informazione e promozione anche negli altri comuni compresi nel territorio del Parco.

## Articolo 5

**Emblema**

L'Ente, negli atti, si identifica con la denominazione "Parco Naturale Regionale dell'Antola" e con un emblema, approvato dal Consiglio, sentita la Comunità del Parco.

L'Ente può concedere a terzi, con specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che siano coerenti con le finalità del Parco.

L'uso e la riproduzione del nome e dell'emblema per fini non istituzionali sono vietati.

L'uso del nome e dell'emblema per il patrocinio di manifestazioni è concesso dal Presidente.

## **Titolo II Organi dell'Ente**

## Articolo 6

**Organi**

Sono organi dell'Ente, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 12/1995::

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio;
- c) la Comunità del Parco.

Gli organi dell'Ente durano in carica quattro anni e svolgono le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi.

## **Capo I IL PRESIDENTE**

## Articolo 7

**Elezione**

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i componenti del Consiglio, all'atto della relativa nomina, sentita la Comunità del Parco.

Le funzioni del Presidente in casi di sua assenza o impedimento temporaneo sono svolte dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio.

Successivamente alla scadenza del mandato, il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Presidente nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale in materia di nomine e di prorogatio degli organi scaduti.

## Articolo 8

**Incompatibilità**

Valgono per il Presidente le stesse cause di incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di cui al successivo articolo 12.

Inoltre il Presidente non può rivestire contemporaneamente la carica di Sindaco o di Presidente di Enti Locali facenti parte del Parco.

## Articolo 9

**Compiti**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio ed esplica tutte le funzioni attribuitegli dalla legge regionale 12/1995, da altre leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ente, inoltre:

- a) partecipa, in rappresentanza dell'Ente ad accordi di programma con i vari soggetti pubblici previsti dalle leggi;
- b) coopera con gli altri Enti Parco liguri alla gestione coordinata della politica regionale delle aree protette;
- c) partecipa alle iniziative delle associazioni e degli Organismi rappresentativi, nazionali ed internazionali, dei Parchi e delle Riserve Naturali ai quali l'Ente aderisce;
- d) impartisce direttive generali al Direttore atte ad indirizzare l'attività gestionale dell'Ente secondo gli obiettivi programmatici definiti dal Consiglio;
- e) vigila sull'operato del Direttore e su quanto attiene al buon funzionamento dell'Ente;
- f) emana le direttive, sentito il Consiglio, relative al rilascio da parte del Direttore di autorizzazioni, di pareri e nulla osta di competenza dell'Ente Parco;
- g) adotta e trasmette in via preliminare gli atti di competenza del Consiglio per i quali sia prevista l'espressione di un preventivo parere da parte della Comunità del Parco e/o del Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non consentirne la convocazione; tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta immediatamente successiva pena la decadenza degli stessi.

## **Capo II IL CONSIGLIO**

### Articolo 10

#### **Composizione e nomina**

Il Consiglio dell'Ente è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 della l.r. 12/1995, esprime una equilibrata rappresentanza delle comunità locali e degli interessi generali ed è così composto:

- 1) quattro rappresentanti designati dalla Comunità del Parco, dei quali tre su indicazione degli enti locali i cui territori siano interessati dal Parco naturale ed almeno uno in rappresentanza di interessi generali;
- 2) un rappresentante della Regione Liguria.

Successivamente alla scadenza del mandato, il Consiglio dell'Ente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale in materia di nomine e di prorogatio degli organi scaduti.

### Articolo 11

#### **Durata in carica**

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni.

In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del Consiglio. Nella prima seduta dopo la nomina, il Consiglio ne prende atto integrando il nuovo componente nel Consiglio dell'Ente.

### Articolo 12

#### **Incompatibilità e decadenza**

Sono incompatibili con la carica di Consigliere dell'Ente:

- a) i titolari di Organi individuali, i componenti di Organi Collegiali che esercitano poteri istituzionali di vigilanza sull'amministrazione dell'Ente e i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- b) i dipendenti dell'Ente;
- c) il tesoriere dell'Ente.

Le cause di incompatibilità di cui sopra non hanno effetto se l'interessato cessa dalla funzione per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per l'insediamento nel Consiglio dell'Ente.

Non possono ricoprire la carica di Consigliere dell'Ente coloro che si trovino, o vengano a trovarsi nei confronti dell'Ente nelle condizioni di incompatibilità previste dall'Art. 63 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente, assunte al protocollo dell'Ente e sono irrevocabili. Il Presidente le comunica alla Comunità del Parco ovvero alla Regione, secondo competenza, per la designazione del sostituto.

I Consiglieri che senza giustificato motivo, da comunicarsi preventivamente per iscritto anche tramite posta elettronica, non partecipano a tre sedute ordinarie consecutive, decadono dalla carica e non possono essere rinominati nel Consiglio di cui facevano parte.

Qualora venga a mancare, per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, il Consiglio deve essere rinominato nella sua interezza.

#### Articolo 13

##### **Prima adunanza**

La convocazione della prima seduta del nuovo Consiglio è disposta entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta dal Presidente del Consiglio nominato che la presiede.

Nella prima riunione, il nuovo Consiglio delibera la presa d'atto della nomina dei Consiglieri e del Presidente.

Per la validità della prima seduta e delle deliberazioni in essa adottate si applicano le norme previste dall'articolo 15.

#### Articolo 14

##### **Convocazione**

Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) di propria iniziativa,
- b) su richiesta di almeno due dei Consiglieri o di almeno un terzo dei componenti della Comunità del Parco, con l'indicazione degli argomenti da trattare. In questi casi la convocazione deve avvenire nel termine di quindici giorni dalla richiesta.

La convocazione è disposta con lettera, contenente l'ordine del giorno, trasmessa almeno sette giorni prima della seduta ed almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza.

L'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti e comunicati può essere autorizzato, all'inizio della seduta, dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Gli atti e le proposte di provvedimento relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono a disposizione dei Consiglieri, presso la Sede amministrativa dell'Ente almeno nei tre giorni precedenti la riunione del Consiglio.

#### Articolo 15

##### **Sedute e numero legale**

Il Consiglio si riunisce, di norma, una volta al mese e per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche.

Le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio delibera validamente a maggioranza di voti dei presenti fatto salvo il caso in cui è richiesta una maggioranza qualificata: in caso di parità vale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni segrete.

Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con specifico voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra i contenuti della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. ( art. 78 TUEL).

Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate on-line sul sito informatico dell'Ente Parco per quindici giorni.

## Articolo 16

**Compiti**

Il Consiglio delibera in merito a tutte le questioni di ordine generale, ed in particolare:

- a) approva lo Statuto dell'Ente e delibera ogni modifica, revisione o abrogazione del medesimo, sentita la Comunità del Parco;
- b) definisce le politiche di intervento dell'Ente Parco in sintonia con le finalità istitutive;
- c) approva i bilanci preventivi annuali e pluriennali, le loro variazioni ed il conto consuntivo tenendo conto del parere espresso dalla Comunità del Parco;
- d) approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente Parco, la dotazione organica del personale e le relative norme di accesso secondo le vigenti disposizioni di legge;
- e) nomina il Vice Presidente, scelto tra i componenti del Consiglio;
- f) verifica la rispondenza dei risultati della gestione tecnica amministrativa del Direttore alle direttive generali impartite;
- g) adotta il Piano dell'Area protetta di cui alla L.R. n. 12/95 e successive integrazioni e modifiche;
- h) adotta il Programma pluriennale socio-economico di cui alla L.R. n. 12/95 e successive integrazioni e modifiche;
- i) approva i regolamenti dell'Area protetta, previsti dall'art. 25 della legge istitutiva;
- j) approva ogni altro regolamento su proposta del Direttore;
- k) delibera, su proposta del Presidente, la relazione annuale sullo stato di attuazione delle iniziative gestionali e sulle attività programmate di cui alla L.R. n. 12/95;
- l) svolge ogni altra funzione demandata all'Ente che non sia di competenza del Presidente o del Direttore ed assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi;

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici dell'Ente tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

## Articolo 17

**Indennità e rimborsi**

Al Presidente spetta un'indennità di funzione complessiva mensile corrispondente a quella di un Sindaco di un Comune con popolazione fino a 3.000 abitanti come determinata con D.M. n. 119/2000 nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di riduzione dei costi degli apparati burocratici e amministrativi.

Agli altri membri del Consiglio spetta un gettone di presenza, per tutte le riunioni per le quali venga redatto processo verbale cui partecipano per espletare il loro mandato, nella misura stabilita dalla normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di riduzione dei costi degli apparati burocratici e amministrativi.

Al Presidente e ai membri del Consiglio compete, inoltre, il rimborso delle spese previsto dalla L.R. 3/1/78, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di riduzione dei costi degli apparati burocratici e amministrativi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano dalla data di presa d'atto delle nomine del Presidente e del Consiglio.

**Capo III****LA COMUNITA' DEL PARCO**

## Articolo 18

**Composizione e funzionamento**

La Comunità del Parco è così composta:

- a) dal Presidente della Provincia di Genova o Consigliere o Assessore suo delegato;
- b) dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco o da Consiglieri o Assessori loro delegati;
- c) da un rappresentante delle associazioni di agricoltori, designato di concerto dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) da un rappresentante designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova;
- e) da un rappresentante del mondo della scuola e della didattica designato di concerto dalle Istituzioni Scolastiche autonome comprese nelle vallate dell'Alta Valle Scrivia e dell'Alta Val Trebbia;
- f) da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal



Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, maggiormente rappresentative a livello regionale;

- g) dal Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia ligure confinante con l'area del Parco o suo delegato;
- h) da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni escursionistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
- i) da un rappresentante delle attività produttive ed artigianali locali designato dal Presidente della Camera di Commercio;
- j) da un rappresentante delle attività ricettive turistiche locali designato dal Presidente della Camera di Commercio;
- k) da un rappresentante del mondo della pesca designato di concerto dalle Associazioni di pescatori maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- l) da un rappresentante delle Pro-Loce facenti parte dei comuni del Parco designato dal Presidente del Comitato Regionale Ligure dell'UNPLI.

La Comunità può insediarsi non appena risulti individuata la maggioranza dei componenti della Comunità, salve le successive integrazioni.

I Sindaci ed il Presidente della Provincia fanno parte di diritto della Comunità del parco dal momento della proclamazione.

In tempo utile per il rinnovo della Comunità del Parco e nel più breve tempo, negli altri casi, l'Ente Parco invita gli enti e le associazioni interessati a indicare i propri rappresentanti, assegnando a tal fine un termine di trenta giorni dalla richiesta.

La mancata indicazione dei propri rappresentanti da parte degli enti e delle associazioni così interpellati entro tale termine è da intendersi come rinuncia ad essere rappresentati in seno alla Comunità, con conseguente riduzione del numero dei componenti di detta Comunità per il relativo mandato.

La designazione tardiva può essere comunque accolta con voto favorevole della Comunità. In tali casi la Comunità è integrata con il componente designato, il cui mandato cessa alla scadenza dell'organo.

Nel caso in cui debbano pronunciarsi più enti o associazioni saranno essi stessi ad individuare, di concerto, i propri rappresentanti. In caso di mancato concerto, la Comunità del Parco con propria deliberazione provvede alla nomina avuto riguardo alla maggiore rappresentatività degli enti e delle associazioni che si sono espressi in rapporto a quanto previsto dallo Statuto.

La Comunità del Parco nella prima adunanza, successiva al rinnovo della Comunità nella sua interezza o alla sostituzione della maggioranza dei componenti, prende atto della nomina dei membri ed elegge al proprio interno un Presidente che la convoca e ne presiede le riunioni.

Per la validità delle sedute della Comunità del Parco è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per i soggetti designati, in caso di loro assenza o impedimento temporaneo, è ammessa la delega a favore di un altro componente della Comunità del Parco purché presentata in forma scritta e fino ad un massimo di una delega per componente.

Le riunioni della Comunità sono pubbliche.

Le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

Alle sedute della Comunità del Parco possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente, i componenti del Consiglio e il Direttore dell'Ente.

## Articolo 19

### **Compiti**

La Comunità del Parco concorre all'elaborazione del Programma pluriennale socio-economico ed ha inoltre funzione consultiva dell'Ente di gestione dell'area protetta. In particolare esprime il proprio parere obbligatorio:

1. sulla nomina del Presidente del Consiglio dell'Ente;
2. sulle variazioni dello Statuto dell'Ente;
3. sul Piano del Parco;
4. sui regolamenti dell'area protetta di cui all'art. 25 della l.r.12/1995;
5. sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
6. su altre questioni a richiesta della maggioranza dei membri in carica del Consiglio dell'Ente.

Gli atti relativi ai provvedimenti sui quali la Comunità del Parco è chiamata ad esprimere il proprio parere sono a disposizione dei suoi componenti, presso le Sedi amministrativa e scientifica dell'Ente,

almeno nei tre giorni precedenti la riunione della Comunità.

I Componenti della Comunità devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di atti od espressione di pareri riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra i contenuti dell'atto e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. (art. 78 TUEL).

La Comunità del Parco esprime il proprio parere sul Piano dell'Area protetta entro 45 giorni e gli altri pareri previsti dal presente articolo entro 15 giorni dalla comunicazione al Presidente delle relative richieste. Decorsi inutilmente tali termini, i pareri si intendono rilasciati in senso favorevole.

La Comunità del Parco può esercitare le proprie funzioni consultive, in alternativa alla espressione di un parere su un provvedimento già elaborato, anche esprimendo preventivamente indirizzi e criteri per la sua formulazione da parte del Consiglio.

Alla Comunità del Parco per l'incompatibilità e la decadenza dei componenti per assenza senza giustificato motivo si applicano, per analogia le norme previste per il Consiglio dall'art. 12.

### **Titolo III Ordinamento Uffici**

#### Articolo 20

##### **Direttore**

Il Direttore del Parco assume la qualifica di dirigente ed è assunto nell'organico dell'Ente con concorso pubblico secondo le norme vigenti, ovvero con contratto di diritto privato la cui durata, massimo quinquennale, viene stabilita dal Consiglio al momento del conferimento dell'incarico su proposta del Presidente.

L'incarico è rinnovabile e non può prevedere un trattamento economico superiore a quello previsto per la predetta qualifica di dirigente.

Per la nomina alla carica di Direttore è richiesta una comprovata esperienza professionale nel campo della tutela, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali e una comprovata qualificazione nel settore dei parchi e delle aree protette.

Al Direttore del Parco, ai sensi della L.R. n. 12/95 e successive integrazioni e modifiche, è attribuita la responsabilità gestionale dell'Ente.

Il Direttore, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ha il compito di dirigere, coordinare e sorvegliare tutta l'attività dell'Ente, di curare l'esecuzione delle deliberazioni, nonché di svolgere ogni altro compito inerente l'attività del personale e la gestione del Parco rispondendone agli organi dell'Ente stesso.

In particolare il Direttore:

- a) propone al Presidente argomenti e deliberazioni da sottoporre al Consiglio;
- b) assume i provvedimenti esecutivi relativi alle deliberazioni del Consiglio, all'attuazione del Programma pluriennale socio-economico di attività e interventi, disponendo sulle relativi spese, sui contratti, sugli incarichi, sulle convenzioni e sulle eventuali consulenze professionali che non siano di competenza di altri organi;
- c) partecipa senza diritto di voto e in qualità di Segretario, alle sedute degli organi collegiali dell'Ente;
- d) cura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Presidente e dal Consiglio;
- e) esprime il proprio parere in ordine agli atti del Consiglio;
- f) firma i contratti e le convenzioni nei limiti fissati dalle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;
- g) sovrintende allo svolgimento dei compiti dei dipendenti dell'Ente, degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività;
- h) partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, previa autorizzazione del Presidente, esterne allo stesso;
- i) esprime pareri, elabora programmi e formula proposte agli organi rappresentativi in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità;

## Articolo 21

### **Personale**

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali gli Enti si avvalgono di personale proprio cui è applicato lo stato giuridico ed economico previsto per il personale regionale.

Il personale dipende direttamente e funzionalmente dal Direttore, che ne risponde agli organi dell'Ente.

In sede di prima attuazione la dotazione organica dell'Ente è stabilita dalla tabella A allegata alla L.R. n. 12/95 e successive integrazioni e modifiche. Le variazioni alla dotazione organica che comportino aumento della spesa sono approvate dal Consiglio e sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale.

L'organizzazione della struttura dell'Ente e l'individuazione dei profili professionali, nonché i requisiti culturali, di servizio e professionali richiesti per la copertura dei posti in organico sono stabiliti ed approvati dal Consiglio dell'Ente con apposito provvedimento.

In via transitoria l'Ente può avvalersi, previa apposita autorizzazione dei relativi Enti, di personale della Provincia, delle Comunità Montane e dei Comuni interessati.

Le norme di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti dell'Ente ai quali sono attribuite funzioni di responsabilità tecnica e contabile.

## Articolo 22

### **Tutela dei diritti**

L'Ente, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicura l'assistenza in sede processuale al Presidente, ai componenti degli organi, al Direttore e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, amministrativa e contabile, ogni stato e grado del giudizio, purché non esista conflitto di interesse con l'Ente e ferma restando la responsabilità personale.

## **Titolo IV**

### **Pianificazione e programmazione attività**

## Articolo 23

### **Piano dell'Area protetta**

La Comunità e il Consiglio, in collaborazione predispongono le linee guida per la stesura del Piano contenenti gli elementi fondanti e gli indirizzi che tali organi intendono definire affinché lo strumento risulti fortemente radicato alle specificità dell'area interessata.

Le procedure di formazione del Piano devono garantire la piena collaborazione fra gli organi dell'Ente ed opportune forme di partecipazione, attraverso apposite conferenze e consultazioni con le realtà locali, parti sociali, associazioni ed organizzazioni dei cittadini residenti.

Il Piano è adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti, previo parere obbligatorio espresso, a maggioranza dei presenti, dalla Comunità del Parco. Qualora in sede di voto di adozione il Consiglio intenda discostarsi in uno o più punti dal parere espresso dalla Comunità deve esprimersi, sia sui singoli punti, che per il voto finale con una maggioranza dei quattro quinti dei componenti.

Le procedure di approvazione, la pubblicazione e l'entrata in vigore del Piano hanno luogo con le modalità prescritte dall'articolo 18 della L.R. n. 12/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le revisioni e gli aggiornamenti del Piano devono avvenire con le stesse modalità previste nel presente articolo.

## Articolo 24

### **Programma pluriennale socio-economico**

E' lo strumento di attuazione delle finalità istitutive dell'Ente e delle previsioni del Piano dell'Area protetta, secondo quanto previsto dall'articolo 22 della L.R. n. 12/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' elaborato dalla Comunità del Parco ed adottato dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti. Il Programma pluriennale socio-economico è trasmesso alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta Regionale. Ha durata quadriennale.

## Articolo 25

**Regolamenti dell'Area protetta**

L'Ente può adottare Regolamenti, ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2, della L.R. n. 12/95 e successive modificazioni ed integrazioni, con Deliberazione del Consiglio, sentita la Comunità del Parco, che si esprime entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

L'Ente, oltre a quanto sopra, emana Regolamenti nelle materie di competenza ad esso demandate dalla Legge istitutiva o dallo Statuto.

**Titolo V****Finanza, contabilità, controllo**

## Articolo 26

**Bilancio e contabilità**

L'Ente adotta apposito Regolamento, ai sensi del D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la contabilità dell'Ente ed il Servizio di Tesoreria.

## Articolo 27

**Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di controllo ai sensi della L.R. n. 12/95 e successive modifiche e integrazioni. Esso esprime i propri pareri e redige le previste relazioni entro 15 giorni dalla comunicazione al Presidente della relativa richiesta. Gli atti e i provvedimenti sui quali il Collegio è chiamato ad esprimersi sono tenuti a disposizione presso gli Uffici dell'Ente dal momento della richiesta.

**Titolo VI****Forme di cooperazione e collaborazione**

## Articolo 28

**Accordi di programma e conferenze di servizi**

Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente e di altri soggetti pubblici il Presidente, in relazione alla competenza primaria o prevalente dell'Ente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento predetti, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi e le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

L'accordo è sottoscritto dal Presidente, previa deliberazione d'intenti del Consiglio dell'Ente.

## Articolo 29

**Convenzioni**

Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, l'Ente, con deliberazione del Consiglio, può stipulare apposite convenzioni con: Comuni, Unione di Comuni, Province, Regione o con altri soggetti pubblici o privati.

La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo forma scritta, determina la funzione o il servizio da espletare, i soggetti partecipanti, i tempi, i modi, le procedure e i finanziamenti per l'attuazione dell'oggetto della convenzione.

**Titolo VII****Trasparenza e partecipazione popolare**

## Articolo 30

**Accesso agli atti**

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è riconosciuto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti dell'Ente, ai sensi della L. 241/90 e della L.R. n. 8/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Articolo 31

**Pubblicazione atti.**

Le Delibere del Consiglio e le Determinazioni Dirigenziali dell'Ente vengono pubblicate on-line sul sito informatico del Parco per un periodo di quindici giorni.

## Articolo 32

**Consultazione e partecipazione**

L'Ente promuove e favorisce forme di consultazione popolare, finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi, attuate per il tramite di assemblee dei cittadini, di istanze e petizioni e proposte di cittadini singoli o associati.

## Articolo 33

**Istanze e petizioni**

Singoli cittadini, nonché gruppi ed organizzazioni di cittadini, possono rivolgere istanze, petizioni, e proposte dirette a sollecitare interventi o comportamenti dell'Amministrazione, che siano rivolti alla migliore tutela di interessi collettivi.

Le istanze, petizioni e proposte devono presentare i seguenti requisiti:

- a) essere sottoscritte dagli autori, di cui devono indicarsi con chiarezza generalità, indirizzo e estremi documento di identità, anche quando gli autori agiscono quali rappresentanti di un'organizzazione, indicando in tale caso la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
- b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
- c) proporre atti, interventi o comportamenti che non esorbitino palesemente dalle competenze dell'Ente Parco.

Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, petizione o proposta, che presenti i requisiti indicati nel precedente comma, il Presidente od il Direttore, secondo le rispettive competenze, comunicano la posizione dell'Amministrazione, rivolgendosi per iscritto all'autore o al primo del gruppo di autori, ovvero indirizzandosi alla sede dell'organizzazione autrice.

## **Titolo VIII Statuto**

## Articolo 34

**Approvazione e revisione Statuto**

La revisione o l'abrogazione totale o parziale del presente Statuto, richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, è deliberata dal Consiglio a maggioranza qualificata dei quattro-quinti dei Consiglieri nelle prime tre votazioni e a maggioranza assoluta nella successiva.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

## Articolo 35

**Disposizione finale**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni della legge regionale n. 12/1995 e successive integrazioni e modifiche e della Legge n. 394/1991.

## Articolo 36

**Entrata in vigore**

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L.





---

---

*Direttore responsabile:* Augusto Pessina

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976      (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)

---